



Comune di Lecco

REGOLAMENTO PER LA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI ATTIVI E AMMINISTRAZIONE

(Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 9 maggio 2016, n. 21)

Art. 1

(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione dei cittadini attivi, in forma singola o associata, con l'amministrazione, per la cura, il recupero e la rigenerazione di beni comuni e la gestione condivisa di beni e servizi, in attuazione degli art. 114 comma 2 e 117 comma 6 e art. 118 della Costituzione, nonché dell'art. 24 del D.L.133/2014.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento è proposto dai cittadini o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e l'amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

Art. 2

(Definizioni)

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) Beni comuni urbani: i beni, mobili e/o immobili, materiali o immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, che possono essere oggetto di cura, recupero, gestione condivisa o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva. A titolo meramente esemplificativo: parchi e giardini, aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, monumenti, arredo urbano e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- b) Comune o Amministrazione: il Comune di Lecco nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche precarie, di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione di beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
- d) Proposta di collaborazione: l'atto con cui i cittadini attivi, singoli o associati, propongono gli interventi di cui al precedente art. 1. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi, singoli o associati, definiscono e regolamentano l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione di beni comuni urbani.
- f) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria di beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro qualità e fruibilità in favore della collettività.
- g) Gestione condivisa: gestione di beni e servizi comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini attivi e dall'amministrazione.
- h) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione di beni comuni, al fine di recuperarli all'uso e alla destinazione pubblica nell'interesse della collettività.

- i) Baratto amministrativo: è il complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione comunale per la cura, il recupero e la gestione di beni e servizi comuni, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 24 del D.L. 133/2014 e dell'art. 190 del codice dei contratti in riferimento alle quali sono previsti per i cittadini attivi benefici, agevolazioni ed esenzioni tributarie.
- l) Rete civica: lo spazio sul sito istituzionale che il Comune si impegna a riservare per la pubblicazione di informazioni, notizie e proposte di cittadinanza attiva e gli interventi di tutela, cura, recupero e gestione proposti o realizzati.

Art. 3

(Principi generali)

La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica i rapporti tra l'Amministrazione comunale e i cittadini attivi si ispirano alla fiducia reciproca e al perseguimento di finalità di interesse generale e del benessere dei cittadini.
- b) Pubblicità e trasparenza: il Comune si impegna a riservare sul proprio sito istituzionale uno spazio nel quale pubblicizzare le domande di intervento pervenute dalla cittadinanza attiva, gli interventi sollecitati dall'amministrazione comunale, le proposte accolte e gli interventi realizzati. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
- e) Perseguimento dell'interesse pubblico: l'amministrazione, nell'accogliere le proposte avanzate ai sensi del presente regolamento si ispira esclusivamente all'interesse della collettività.

Art. 4

(I cittadini attivi)

1. Sono cittadini attivi tutti coloro che, in forma autonoma o rispondendo a sollecitazioni del Comune, si fanno promotori ed attuatori di interventi di cura, di recupero o rigenerazione di beni comuni o di gestione condivisa di beni e servizi comuni, nell'interesse esclusivo della città e dei suoi cittadini.
2. Per poter svolgere gli interventi di cittadinanza attiva previsti nel presente regolamento, i cittadini devono:
 - a) aver compiuto 18 anni;
 - b) essere residenti o domiciliati o svolgere attività di studio o lavorativa continuativa nel Comune di Lecco;
 - c) non aver riportato condanne penali. Sono esclusi coloro nei cui confronti sia stata emessa una sentenza di condanna, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta, passata in giudicato, ovvero un decreto penale di condanna irrevocabile, per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico o per delitti contro la persona o la libertà personale.
3. I requisiti di cui al precedente comma 2 del presente articolo dovranno essere altresì posseduti dai legali rappresentanti delle associazioni e delle altre formazioni ammesse agli interventi di cittadinanza attiva.

4. Per le associazioni e le altre formazioni sociali è altresì necessario avere sede nella provincia di Lecco.
5. Per gli interventi previsti dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali e specifiche che disciplinano obblighi di astensione, incompatibilità e assenza di conflitti di interesse da parte di amministratori comunali.

Art. 5

(Patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione è l'atto con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, di gestione e rigenerazione di beni e servizi comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, può definire in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) l'inizio e la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti della collaborazione;
 - d) le modalità di fruizione dei beni comuni;
 - e) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati e le eventuali sanzioni;
 - f) l'attività di supporto in termini di personale e di attrezzature e le eventuali ulteriori forme di sostegno che il Comune può mettere a disposizione;
 - g) le cause di esclusione per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna di beni, e ogni altro effetto rilevante;
 - h) l'obbligo a carico dei cittadini della stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività nonché per la responsabilità civile contro terzi, ove ritenuta necessaria dagli uffici, salvo quanto previsto nel successivo art. 6 comma 8;
 - i) l'obbligo del cittadino attivo di tenere un comportamento rispettoso delle regole di diligenza, prudenza e perizia onde evitare danni a cose o persone e di adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare tali danni;
 - l) l'obbligo del cittadino attivo di utilizzare, nella realizzazione dell'intervento di cura o tutela, i dispositivi di protezione individuale, eventualmente anche quelli che il Comune riterrà opportuno imporre, per tutti coloro che concretamente parteciperanno all'esecuzione dell'intervento;
 - m) le forme di controllo e di verifica da parte del Comune circa la regolarità dell'intervento.

Art. 6

(Baratto amministrativo)

1. Il Comune, considerata la complessità della proposta di collaborazione presentata dai cittadini attivi singoli o associati, può acconsentire alla richiesta di ottenere l'esenzione o la riduzione di specifici tributi dovuti al Comune di Lecco dal cittadino o dal nucleo familiare o dalla formazione sociale proponente e inerenti il tipo di attività posta in essere.
2. L'eventuale riduzione è concessa al nucleo familiare o alla formazione sociale proponente, anche se l'attività o il servizio è reso da un solo proprio componente.

3. La Giunta, annualmente, definisce i limiti di reddito per essere ammessi all'istituto del baratto amministrativo e la tariffa oraria delle prestazioni.
4. Per usufruire del beneficio, il proponente, unitamente alla proposta di collaborazione, è tenuto a presentare la seguente documentazione:
 - a) reddito ISEE del nucleo familiare di cui fa parte o, nel caso di associazioni o formazioni sociali, la documentazione fiscale attestante i redditi;
 - b) stato di famiglia;
 - c) eventuale certificato attestante lo stato di inoccupazione, disoccupazione, mobilità o sospensione dal lavoro del proponente e di eventuali altri membri del nucleo familiare;
 - d) eventuali attestazione di debiti scaduti e non contestati nei confronti del Comune.
5. La Giunta comunale delibera in merito all'accoglimento o al rigetto della richiesta di baratto amministrativo, tenuto conto della situazione personale e familiare del proponente o dell'associazione, della valutazione espressa dagli uffici competenti e di eventuali ulteriori elementi che dovesse ritenere utili e opportuni al fine della valutazione.
6. La concessione del beneficio è condizionata alla realizzazione puntuale dell'attività o del servizio richiesti dall'Amministrazione. A tal fine il dirigente dell'ufficio competente o suo incaricato redigerà apposita certificazione di regolare esecuzione dell'intervento che giustifichi anche la congruità della spesa sostenuta.
7. Il Comune può prevedere ovvero concedere alle associazioni e alle formazioni sociali proponenti, che ne facciano richiesta, l'uso gratuito, per un periodo determinato, di locali comunali o di spazi pubblici per finalità connesse allo scopo sociale.
8. Si applicano anche a questa ipotesi le norme sopra previste all'art. 5 comma 3 lett. h) in tema di patto di collaborazione, responsabilità a carico esclusivo della cittadinanza attiva ed obbligo di assicurazione.
9. I cittadini che aderiscono al baratto amministrativo saranno assicurati a cura dell'amministrazione comunale anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 24 giugno 2014, n. 90 convertito in Legge n. 114/2014. Le relative spese saranno comunque a carico del proponente.

Art. 7

(Interventi ammissibili)

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento ed in particolare la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.
2. Gli interventi dei cittadini attivi hanno carattere occasionale o continuativo e possono essere rinnovati previa nuova proposta di collaborazione. Essi possono essere di tre specie:
 - a) meramente conservativi o migliorativi, diretti a mantenere o migliorare lo standard qualitativo garantito dal Comune;
 - b) di manutenzione straordinaria, recupero, rigenerazione e riuso di aree e beni immobili inutilizzati o degradati;
 - c) di partecipazione alla gestione condivisa di beni, edifici o servizi comuni.
3. Tutti gli interventi proposti o sollecitati avvengono a cura e sotto la responsabilità esclusiva del cittadino attivo o della formazione sociale proponente, con esclusione di qualsiasi responsabilità per il Comune, salvo il caso di dolo o colpa grave dell'Amministrazione.
4. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione gli edifici confiscati alla criminalità organizzata, ad esso assegnati.

5. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, per ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. In tal caso, i termini di cui al successivo art. 8 comma 3 riprenderanno a decorrere dopo l'acquisizione delle autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso necessari. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

Art. 8

(Gestione, pubblicazione e approvazione delle proposte di collaborazione)

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo l'iter procedurale è definito come segue:
 - a) l'Amministrazione pubblica, almeno una volta l'anno, l'elenco degli spazi pubblici, degli edifici, delle infrastrutture digitali che possono formare oggetto di interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini singoli o associati e fissando un termine per la raccolta delle proposte;
 - b) al fine di garantire che gli interventi dei cittadini per la cura, la gestione condivisa di beni o servizi o la rigenerazione di beni comuni siano coerenti con gli interessi pubblici e con le linee di mandato, le proposte di collaborazione sono approvate dalla Giunta comunale.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 del presente articolo l'iter procedurale è definito come segue:
 - a) il cittadino attivo presenta la proposta di collaborazione completa della relativa documentazione al protocollo del Comune di Lecco, che ne rilascia ricevuta;
 - b) la proposta di collaborazione deve essere pubblicata entro 7 giorni dalla data del protocollo nell'apposita sezione della rete civica per un periodo di 15 giorni. Durante tale periodo i terzi interessati potranno proporre opposizione, fornire informazioni o altri elementi utili alla valutazione della stessa da parte del Comune. Tale termine di pubblicazione può essere, a giudizio dell'ufficio competente, raddoppiato per gli interventi di particolare complessità o importanza e in ogni caso per quelli di cui alle lett. b) e c) dell'art. 7;
 - c) entro 30 giorni dalla scadenza del termine indicato per la pubblicazione, il Comune di Lecco verifica la fattibilità, la convenienza e l'opportunità della proposta di collaborazione;
 - d) l'ufficio competente può, nel medesimo termine, richiedere per iscritto al proponente, anche via mail, integrazioni documentali, chiarimenti, precisazioni. La richiesta interrompe il decorso del termine dei 30 giorni che riprenderà una volta forniti per iscritto i chiarimenti o le precisazioni richiesti;
 - e) la proposta di collaborazione, completa di tutti gli elementi necessari nonché del parere favorevole degli uffici competenti, è sottoposta all'approvazione della Giunta comunale durante la prima seduta utile della stessa e comunque entro 15 gg., fatte salve le proposte di collaborazione di cui alla lett. a) dell'art. 7 che verranno approvate dal dirigente competente entro 15 gg.
4. Dopo l'approvazione, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente.

5. Nel caso in cui la Giunta o l'ufficio competente ritenga la proposta non utile o non conveniente alla luce dei principi di cui agli artt. 1 e 3 del presente regolamento, comunica al proponente per iscritto il diniego motivandolo compiutamente e pubblica tale rifiuto nell'apposita sezione della rete civica per un periodo di 15 gg.
6. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati nell'apposita sezione della rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 9

(Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e i beni strumentali ed i materiali di consumo e può organizzare corsi di formazione in materia di sicurezza.
2. In tal caso, gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi verranno forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'utilizzo, dovranno essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 10

(Affiancamento nella progettazione)

Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione di beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 11

(Agevolazioni e forme di riconoscimento)

Il patto di collaborazione può prevedere:

- a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento, legate all'oggetto della collaborazione;
- b) il supporto del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate;
- c) forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi e l'organizzazione di incontri dedicati.

Art. 12

(Rendiconto delle attività di collaborazione)

1. Al termine dell'intervento si dovrà presentare idoneo rendiconto.
2. Le modalità di detta rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione può contenere informazioni relative a:
 - a) azioni e servizi resi;
 - b) risultati raggiunti;
 - c) risorse disponibili e utilizzate.
4. Il dirigente dell'ufficio competente o suo incaricato redigerà apposita certificazione di regolare esecuzione dell'intervento che giustifichi anche la congruità della spesa sostenuta.
5. Il Comune pubblica gli elaborati sul sito internet e può individuare ogni eventuale ulteriore forma di comunicazione ritenuta opportuna.

Art. 13

(Prevenzione dei rischi)

1. Ai cittadini attivi impegnati negli interventi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione di beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono invitati ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che il Comune ritiene adeguati, previsti nel patto di collaborazione.
3. Per ogni intervento di cura o di rigenerazione deve essere individuato un responsabile della sicurezza, cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 del presente articolo, nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione e comunque tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Art. 14

(Responsabilità)

1. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione per gli interventi di cui al presente regolamento assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 15

(Tentativo di conciliazione)

1. In caso di controversie tra le parti può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

Art. 16

(Entrata in vigore e Sperimentazione)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della delibera consiliare di approvazione.
2. Lo stesso è sottoposto ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.
4. Trascorsi due anni, qualora non vengano proposte modifiche e/o integrazioni, il presente regolamento entrerà definitivamente in vigore.

Art. 17

(Disposizioni finali)

1. Le norme contenute nel presente regolamento sono automaticamente modificate nel caso in cui norme di legge emanate o emanande dispongano diversamente.
2. Le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate, nel dubbio, secondo buona fede e comunque nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di cura e gestione condivisa di beni e servizi comuni.
3. Nel caso di dubbi, la Giunta comunale potrà, con proprio provvedimento, fornire l'interpretazione autentica delle norme controverse.

Art. 18

(Ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole in ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione. Il Comune collabora con le scuole e con il Politecnico per l'organizzazione di interventi formativi, tecnici, teorici e pratici.
2. I patti di collaborazione con le scuole ed il Politecnico possono prevedere, ed essere propedeutici ed incentivanti, per l'impegno volontario degli studenti in azioni di affiancamento o autonome di cura, rigenerazione dei beni comuni anche al fine che questi vengano valutati per la maturazione di crediti formativi.